

(N. 1065)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

e col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1955

Proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno.

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione della riforma della vigente legislazione sui diritti d'autore — il cui studio già da tempo è stato affidato ad apposita Commissione interministeriale — il legislatore dovrà pronunciarsi, tra l'altro, sulla opportunità di aumentare il periodo di tutela delle opere dell'ingegno, in relazione alla tendenza, manifestatasi anche in campo internazionale, ad una maggiore protezione del lavoro intellettuale.

La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, nel testo modificato dalla Conferenza diplomatica di

Bruxelles e già ratificato da molti Stati, ivi compresa l'Italia (legge 16 febbraio 1953, n. 247) ha innovato infatti a questo riguardo il testo firmato a Roma nel 1928, elevando a 50 anni dopo la morte dell'autore il periodo minimo di protezione che dovrà essere assicurato da parte degli Stati firmatari.

In alcuni Paesi il periodo di protezione ha già una durata maggiore (esempio: Spagna) e perfino perpetua (esempio: Portogallo). Il prolungarsi delle due guerre mondiali, che hanno diminuito, per un lungo periodo di tempo, le possibilità di sfruttamento delle opere

dell'ingegno, ha inoltre indotto numerosi Stati a concedere proroghe di tutela limitate al primo periodo bellico (esempio: Belgio), al secondo (esempio: Italia, Germania) o ad entrambi (esempio Francia).

Motivi di equità consigliano pertanto di evitare che restino escluse dal beneficio del cenato prolungamento del periodo di protezione, opere — quali, ad esempio, quelle di Verdi — la cui caduta in pubblico dominio avverrebbe nell'imminenza dell'attuazione della predetta riforma.

È stato quindi predisposto il presente disegno di legge col quale, accogliendo i voti recentemente formulati dalle categorie interessate, si dispone la proroga al 31 dicembre 1961 della durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno che cadrebbero in pub-

blico dominio nel periodo intercorrente tra la entrata in vigore del provvedimento e la predetta data (articolo 1).

Il disegno di legge richiama inoltre (articolo 2) le disposizioni del decreto legislativo 20 luglio 1945, n. 440, per quanto riguarda la disciplina dei rapporti tra gli autori o loro eredi e legatari ed eventuali cessionari, in dipendenza della disposta proroga del diritto di utilizzazione dell'opera. In tal modo viene, tra l'altro, data facoltà ai cessionari di continuare nell'esercizio del diritto, dietro pagamento agli autori od ai loro eredi e legatari di un corrispettivo adeguato che, in difetto di accordo tra le parti, sarà fissato da un Collegio arbitrale.

La sfera di applicazione del provvedimento viene determinata mediante rinvio alla legislazione vigente in materia (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È prorogata fino al 31 dicembre 1961 la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno che cadrebbero in pubblico dominio, ai sensi delle leggi vigenti, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e il termine anzidetto.

Art. 2.

Ai fini della proroga di protezione di cui all'articolo precedente sono applicabili le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

Art. 3.

La sfera di applicazione della presente legge è regolata dalle norme contenute nel Titolo VI della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modificazioni apportate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82.